



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 2 luglio 2004 n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. serie generale 8 marzo 2006 S.O. n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", in particolare l'articolo 1, commi 4, 5 e 10;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2006 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto legge nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

VISTO il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei Conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

RIENUTA l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;

D'INTESA con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITI il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

DECRETA

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;

f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai

Art. 1

Competenze del Ministero delle infrastrutture

1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonché delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilità e pianificazione di settore per i trasporti;

c) edilizia residenziale: aree urbane;

d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;

f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato;

g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

Art. 2

Competenze del Ministero dei trasporti

1. Al Ministero dei trasporti sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;

b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle infrastrutture di cui all'articolo 1, lett. a) e, per quanto di competenza, alle lett. d) ed f);

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto n. 243 del 2001 nel limite massimo di sette unità.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006, i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro dei trasporti, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225:

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti è stabilito complessivamente in novantasei unità;

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a), possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre;

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale nel limite massimo di sei unità;

e) il trattamento economico previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto n. 225 del 2001 per il Capo della segreteria e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato è consentito nel limite massimo di uno per ciascun Sottosegretario di Stato.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006 i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento

della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5

Articolazioni del Ministero delle infrastrutture

1. Il Ministero delle infrastrutture, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, che assume la denominazione di Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;

b) Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, che assume la denominazione di Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.

2. Il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) del presente decreto. Allo stesso Dipartimento afferiscono:

1) presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio, le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni statali in materia di dighe nonché quelle di cui all'articolo 1, lett. b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, Divisione VII, Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati, per quanto di competenza;

2) i compiti inerenti la gestione dei sistemi informativi e statistici e il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al n. 3, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali, inquadrare presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Programmazione delle infrastrutture stradali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del presente decreto e nei limiti dei seguenti compiti:

- Predisposizione dei contratti di programma Anas per la parte di attuazione degli interventi di viabilità stradale;
- Predisposizione dei piani pluriennali della viabilità stradale;

2) Divisione 3 - Concessioni autostradali e rapporti autostradali, limitatamente ai seguenti compiti: Predisposizione del piano pluriennale e del contratto di programma per la parte della rete autostradale;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione IV - Programmazione delle risorse per le infrastrutture portuali

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Aeroporti, che assume la denominazione di infrastrutture aeroportuali;

d) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 1 - Programmazione degli investimenti, organizzazione, rapporti istituzionali;

e) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184:

1) Divisione 2 - Infrastrutture: Concessione, Contratto di programma, contabilità;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programmi investimenti interportuali, limitatamente ai seguenti compiti: Aspetti programmatici e convenzionali concernenti programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per trasporto intermodale.

3. Il Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è articolato ai sensi delle disposizioni riferite al Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lett. b) del presente decreto. Nello stesso Dipartimento, presso la Direzione generale per le strade e autostrade di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, la Divisione 2 - Vigilanza sull'Anas, di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, assume la denominazione di Vigilanza sul sistema infrastrutturale stradale e autostradale, fermo quanto previsto ai sensi del comma 2, lett. a).

4. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici afferiscono altresì le seguenti strutture dirigenziali non generali nonché i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;

f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;

g) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3

Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. In considerazione dell'assetto dipartimentale del Ministero, in luogo dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, si rende applicabile l'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale del Servizio di controllo interno, nel limite di sette unità, e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro delle infrastrutture, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243:

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture è stabilito complessivamente in novantasei unità;

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera a), possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre;

competenza:

- 1) Divisione V - Vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture portuali
- 2) Divisione VII - Ufficio Tecnico.

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

- 1) Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale - interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali e finanziamenti nel settore ferroviario locale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'articolo 1 del presente decreto;

- 2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lett. c);

- 3) Divisione 5 - Sistemi di trasporto rapido di massa, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, quanto ai seguenti compiti:

- Attuazione del programma di interventi di cui alla legge n. 211/1992 per i sistemi di trasporto rapido di massa, e successivi rifinanziamenti;

- Istruttoria, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, sui progetti di competenza.

- 4) Divisione 6 - Impianti a fune

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

- 1) Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza, che assume la denominazione di Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'articolo 1 del presente decreto;

- 2) Divisione 6 - Attività ispettive, che assume la denominazione di Attività ispettive in materia infrastrutturale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

5. Sono organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e assumono la denominazione di Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche i Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ~~salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,~~

13-LUG-2006 10:56 Da:

A:00641583606

P.9/14

Articolazioni del Ministero dei trasporti

1. Il Ministero dei trasporti, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:

- a) Dipartimento per i trasporti terrestri, che assume la denominazione di Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti.
 b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea;

2. Il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, n. 3, lett. b) e c) e comma 4, lett. a).

3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, n. 3, lett. d) ed e) e 4, lett. b) e c).

4. Al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, Ufficio generale del Dipartimento, afferiscono, per quanto di competenza, in coerenza con le attribuzioni del Ministero di cui all'articolo 2:

1) le risorse residue delle strutture dipartimentali di cui al citato articolo 5, comma 2, n. 3, lettere d) ed e) e comma 4, lett. b) e c);

2) le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2, lett. b), a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso le seguenti strutture dirigenziali non generali della Direzione generale per la programmazione e i programmi europei del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

- a) Divisione 4 - Programma operativo nazionale trasporti;
 b) Divisione 6 - Programmazione negoziata;
 c) Divisione 9 - Reti e corridoi trans-europea.

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali e i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la programmazione e i programmi europei, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

- 1) Divisione 3 - Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza e nei limiti delle funzioni di competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 2:

- 1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, limitatamente agli aspetti concernenti il servizio di mobilità stradale e autostradale;
 2) Divisione 5 - Sicurezza delle infrastrutture viarie e gestione dell'Archivio nazionale delle

strade, ad eccezione dei seguenti compiti: Approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse nazionale;

5. Sono organi decentrati del Ministero dei trasporti i Settori trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché quelli concernenti le attività di competenza di articolazioni centrali del Ministero dei trasporti ai sensi del presente articolo.

Art. 7
Personale

1. Il personale in servizio presso i Dipartimenti ed i Servizi integrati di cui agli articoli 5 e 6 resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonché l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso i Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8
Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti proseguono, rispettivamente, con il Ministero delle infrastrutture o con il Ministero dei trasporti secondo i criteri di distribuzione delle attribuzioni di cui agli articoli 1 e 2 e di individuazione delle articolazioni competenti di cui agli articoli 5 e 6. Alle articolazioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, come determinate rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 6, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 5 LUG. 2006

T. Prosser - UGU

MINISTERI ISTITUZIONALI

P.11

96

il Presidente del Consiglio dei Ministri

Prosser

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA
Visto e annotato al N. 1489
5-7-2006

13-LUG-2006 04:25

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento apporta talune correzioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2006, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del decreto legge 18 maggio 2006, per la ricognizione in via immediata delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dei trasporti nonché per la determinazione del contingente massimo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dei trasporti.

In particolare, le correzioni sono volte a correggere taluni errori materiali contenuti nel citato decreto, ovvero ad adeguarsi ai rilievi formulati dai competenti organi di controllo della Corte dei Conti in sede di registrazione del precedente decreto in data 1 giugno 2006.

Il primo rilievo formulato dai competenti organi di controllo trova puntuale rispondenza nella lett. a) dell'articolo 1, sopprimendo l'inciso riferito alle competenze in materia di telecomunicazioni già presente nel precedente decreto in data 1 giugno 2006.

Per quanto attiene alla individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministri interessati, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa (oggetto del secondo rilievo formulato), in attesa della adozione del nuovo regolamento di organizzazione di detti uffici, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la soluzione adottata negli articoli 3 e 4 è stata quella di richiamare, le corrispondenti disposizioni già contenute, rispettivamente, nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243 (per il Ministero delle infrastrutture) e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225 (per il Ministero dei trasporti); e cioè degli ultimi regolamenti di organizzazione dei predetti uffici riferiti, rispettivamente, al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti e della navigazione, immediatamente anteriori alla creazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ovviamente, tale disciplina va integrata con le modifiche sopravvenute (sostanzialmente rappresentate dalla successiva istituzione della figura del Vice Ministro).

In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dal comma 25 dell'art. 1 del citato d.l. n. 181 del 2006, dalla individuazione di personale in esame non deve derivare alcun aggravio finanziario per la finanza pubblica.

A tal fine, vale al pena sottolineare che il termine di riferimento deve essere rappresentato dall'onere complessivo riferito all'assetto del Governo vigente alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 181 del 2006. Tuttavia, al fine di assicurare una più immediata possibilità di riscontro, con il provvedimento in esame si è ritenuto di utilizzare il parametro di riferimento costituito

dall'ammontare complessivo di spesa già previsto, per le stesse finalità, relativamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320), in maniera tale da garantire che in ogni caso, dall'attuazione delle disposizioni riferite sia agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, sia agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti - e cumulativamente - non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto ivi previsto.

In attuazione di tali criteri, pertanto, e direttamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 181/06, sono stati fissati i limiti di contingente di personale in novantasei unità per ciascun Ministero, coerentemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 243/01 e dal D.P.R. n. 225/2001, da computare tenendo conto delle esclusioni rispettivamente stabilite nell'art. 5, comma 1, primo periodo, e comma 3 del D.P.R. n. 243/01, (quanto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture); e nell'art. 5, comma 1, primo periodo, e comma 3 del D.P.R. n. 225/01 (quanto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti).

Per il personale del Servizio di controllo interno, in particolare, il contingente di personale complessivamente assegnato alle due strutture che vengono costituite presso i due Ministeri sopra citati non potrà superare il limite di complessivo di tredici unità già assegnato nel vigore dell'art. 4, comma 5, D.P.R. n. 320/01 (e cioè relativamente al Ministero delle infrastrutture e trasporti).

Sempre relativamente al Servizio di controllo interno, poi, si impongono ulteriori precisazioni, rese necessarie dalla esigenza di assicurare misure compensative della spesa complessiva derivante dal funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione mantenendo un limite massimo di contingente quale sopra indicato. Per questo motivo, si precisa espressamente che l'organo di direzione del Servizio è monocratico.

Peraltro, l'esigenza di compensazione finanziaria comporta ulteriori precisazioni. Infatti, per assicurare l'assenza di maggiori oneri (rispetto all'assetto a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 181/06), e tenuto conto del contingente massimo di personale come sopra indicato, determina l'impossibilità di ricorrere a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Si rammenta che tale opportunità era consentita, nel limite del cinque per cento del contingente complessivo di personale assegnato, sia ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 243/01, sia ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 225/01.

Analogamente, il limite degli specifici incarichi dirigenziali di seconda fascia che possono essere conferiti per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione (ai sensi



dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 243/01 e dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 225/01) è fissato in numero non superiore a tre unità per ciascun Ministero.

Ulteriori rimodulazioni dell'assetto derivante dalla mera applicazione dei predetti regolamenti governativi discendono, poi, dalla già segnalata esigenza di assicurare l'invarianza della spesa. In particolare, per quanto riguarda la possibilità, prevista ai sensi del D.P.R. n. 225/01, di riconoscere uno speciale trattamento economico sia per il Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, sia per il segretario particolare dello stesso (art. 7, comma 3, D.P.R. n. 225/01), opportunità ora da intendere limitata solo ad una delle due posizioni citate (fermo, per il resto, quanto disposto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 225/01).

Nella materia, poi, va assicurata attuazione anche a quanto disposto in sede di conversione in legge del d.l. n. 181/06. In particolare, ci si intende riferire alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 24-*quater* dello stesso decreto legge. Ovviamente, resta ferma la facoltà contemplata nel successivo comma 24-*quinqies*, per il cui concreto esercizio, ove mai, si profila un provvedimento ulteriore e diverso dal presente (nomina del Vice Ministro sulla base di espressa autorizzazione del Ministro), da rimettere ad una fase successiva alla presente, e comunque nella quale dovrà garantirsi l'invarianza della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero interessato.

Il complesso di tali disposizioni consente di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alla consistenza alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 181/06, come si può evincere dalle tabelle riassuntive allegate, che danno conto della spesa riferita alle diverse voci considerate ai fini del predetto contenimento della spesa.

Peraltro, con il presente provvedimento si intende dare attuazione anche a quanto stabilito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2006 per l'attuazione del d.l. n. 181/06. In particolare, ci si intende riferire al conseguimento di un contenimento della spesa complessiva riferita agli uffici di diretta collaborazione non inferiore al 10 per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente. A tal fine, nel provvedimento in esame si prevede che l'assetto prefigurato dovrà essere accompagnato da ulteriori ed aggiuntive misure di contenimento della spesa complessiva incidenti sulle diverse voci della stessa, in maniera tale da assicurare quell'obiettivo di riduzione della spesa sopra indicato. Per assicurare effettività e certezza a tale obiettivo, si prevede una ricognizione puntuale al complesso delle misure così adottate da ciascun Ministero, da concludere entro il 30 settembre 2006, insieme alle competenti strutture della Ragioneria generale dello Stato, potendo valorizzare particolarmente l'apporto che può essere fornito in questa prospettiva dai competenti Uffici centrali di bilancio presso i medesimi Ministeri interessati.

Le correzioni illustrate sono quelle apportate, rispettivamente, agli articoli 3, commi 2,3 e 4, per il Ministero delle infrastrutture, e art. 4, commi 2, 3 e 4, per il Ministero dei trasporti.

Con le correzioni apportate all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 6, comma 5, poi, si provvede ad assicurare l'adeguamento al terzo rilievo sollevato dall'organo di controllo, relativamente alla supposta istituzione di nuovi organi decentrati dei nuovi Ministeri. Le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data giugno 2006 vengono così soppresse.

Francesco Capi.

